



COMUNE DI PREDOSA

Provincia di Alessandria

Piazza Matteotti 2 – 15077 Predosa (AL) tel. 0131 71224 fax 0131 719889
c.f. /p.iva 00389860065 - e-mail: sindaco@comune.predosa.al.it

Prot. n. 2160

Reg. Ord. n. 2/185/2023

Oggetto: Divieto temporaneo di vendita e consumo in spazi pubblici di bevande in contenitori di vetro.

IL SINDACO

RILEVATO che sul territorio comunale, in particolare nel periodo primaverile ed estivo e soprattutto nelle ore notturne, si registra un elevato consumo di bevande all'aperto, negli spazi pubblici (piazze, parchi e anche sulla pubblica via) quale conseguenza della vendita per asporto da parte dei vari esercizi pubblici e circoli;

CONSIDERATO che:

- all'abbandono di contenitori in vetro è legata la creazione di situazioni di pericolo, potenzialmente causa di possibili lesioni alle persone, soprattutto bambini, nel caso di abbandoni nei parchi giochi;
- i descritti comportamenti costituiscono, oltre che violazioni di disposizioni aventi natura penale, violazione di diverse norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- in presenza di comprovate esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, con propria ordinanza motivata, per situazioni contingenti, può vietare la vendita ed asporto di bevande in contenitori di vetro;

VISTA la necessità di provvedere alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ambiente, al contenimento degli inconvenienti sopradescritti, con opportune e specifiche misure preventive;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al divieto di vendita per il consumo immediato e di consumo per asporto di bevande in vetro, nella pubblica via o comunque in spazi pubblici, in qualsiasi giorno, a far data dalla pubblicazione della presente e per tutto il periodo compreso tra la primavera e l'estate;

VISTI:

- l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in Legge 125/2008;
- l'art. 14bis, comma 2 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 e successive modifiche;
- l'art. 87 R.D. 18.06.1931, n. 773;
- l'art. 15 della Legge 121/81;
- l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

ORDINA

A far data **dalla pubblicazione della presente e fino al 31 ottobre 2023**, nella pubblica via o comunque in spazi pubblici, in qualsiasi giorno, è vietato il consumo per asporto di bevande in vetro;

La vendita delle bevande in bottiglia di vetro è consentita solo per il consumo al tavolo da parte dei pubblici esercizi e circoli, mentre la vendita per asporto deve essere effettuata in contenitori di plastica o di carta, previa spillatura e mescita e comunque privi di tappo o di chiusura metallica;

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;

Che il presente atto sia trasmesso, per opportuna conoscenza, a S.E. Il Signor Prefetto di Alessandria ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine;

Agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza;

Le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 267/2000, secondo le condizioni più favorevoli previste dalla L. 689/81, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 500 euro;

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689, è il Sindaco del Comune di Predosa al quale, nei tempi e nei modi di legge, potranno essere inoltrati scritti difensivi;

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di procedere al sequestro obbligatorio del prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i provvedimenti di cui all'articolo 20, co. 3°, sempre della legge n. 689/81;

Si dà atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di Alessandria (sicurezza.prefal@pec.interno.it) e sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Predosa e reso immediatamente eseguibile;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Prefetto di Alessandria, oppure:

- entro 60 giorni dalla sua efficacia al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Piemonte nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n° 1034 o, in alternativa,
- entro 120 giorni dalla sua efficacia, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, Predosa li 29/05/2023

IL SINDACO
F.to Maura PASTORINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n. 133/2023

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale www.comune.predosa.al.it dal giorno 29.05.2023 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Lì 29.05.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO DR. FRANCESCO**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Lì 29.05.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO DR. FRANCESCO**